

Roma, 7 agosto 2026

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 43 / 2026

Oggetto: Varie - Dogane – Confermato il rinvio del contributo sui pacchi di modico valore – Approvazione del disegno di legge di conversione del *DL Infrastrutture e PNRR 7* – Provvedimento in attesa di pubblicazione sulla G.U.

Nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il prossimo 27 agosto, si segnala che si è concluso l'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di conversione del cd *DL Infrastrutture e PNRR 7* (DL n.107/2026).

È stato confermato, sia alla Camera dei Deputati in prima lettura che al Senato in seconda lettura, il rinvio all'**1 ottobre 2026** (in precedenza 1 luglio 2026) dell'entrata in vigore del contributo amministrativo di 2 euro (introdotto dalla *Legge di Bilancio 2026* e già sospeso precedentemente fino al 30 giugno 2026 dal *DL Fiscale*) da applicare alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro proveniente da Paesi extra-UE che gli Uffici delle dogane devono riscuotere all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto di tali spedizioni (art.15 del DL n.107/2026).

La Fedit insieme a Confetra, come è noto, nel mantenere una costante attività di interlocuzione istituzionale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sempre ribadito le forti criticità derivanti dall'introduzione della misura, chiedendone la completa soppressione ed evidenziandone i rilevanti effetti distorsivi sotto i profili concorrenziali e di competitività ai danni del sistema logistico nazionale, aggravati dall'entrata in vigore del contributo di 3 euro previsto dalla disciplina europea e applicabile per il periodo luglio 2026 – luglio 2028.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli



(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 15.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « 1° luglio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 61,2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 15.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. All'articolo 5, **comma 1**, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « 1° luglio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in **61,25** milioni di euro per **l'anno** 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.